

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5848 del 16/12/2019
Oggetto	RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA E SCARICO. RICHIEDENTE BRUNI TIBERIA. PROC. CODICE FEPPT0417/19RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6012 del 13/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno sedici DICEMBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI CON RAMPA E SCARICO. RICHIEDENTE BRUNI TIBERIA. PROC. CODICE FEPPT0417/19RN01

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e smi;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli artt. 86 e 89, che hanno conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, e in particolare l'art. 141 che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite con D. Lgs. n. 112/1998;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" ed in particolare la sezione I del capo II che disciplina le occupazioni di aree demaniali;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009 n. 24 e in particolare l'art. 51 che detta disposizioni finanziarie per le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2 e smi e in

particolare l'art. 8 che stabilisce nuove modalità di aggiornamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, ed in particolare gli artt. 14 e 16, con cui si stabilisce che le funzioni in materia di concessioni, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico sono conferite ai Servizi territoriali Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE, mentre le funzioni in materia di Nulla-Osta Idraulico e sorveglianza idraulica all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competente;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, n. 667 del 18/05/2009, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014, n. 1622 del 29/10/2015, n. 1927 del 24/11/2015, n. 453 del 29/3/2016 e n. 1181 del 23/07/2018 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico e l'assetto organizzativo delle strutture preposte alla gestione dello stesso;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 106 del 07/10/2019 in attuazione della quale, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito alla dr.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza dal 14/10/2019;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'allora competente Servizio Tecno di Bacino Po di Volano della Regione Emilia-Romagna n. 2040 del 22/02/2007, con la quale è stata rilasciata per 12 anni alla sig.ra Bruni Tiberia la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico del Fiume Po di Primaro nel Comune di Argenta (FE), ad uso rampa carrabile e manufatto di scarico in alveo, individuata al foglio 12 particelle 117 (fronte) e 19 del medesimo Comune;

VISTA l'istanza presentata in data 14/02/2019 con prot. n. PG/2019/24648 ed integrata in data 18/06/2019 su richiesta del competente SAC in data 03/06/2019 con nota PG/2019/86878, con la quale la Sig.ra Bruni Tiberia, C.F. BBRNTBR50H57A393S, residente in Via Parri 57 Argenta, ha richiesto il rinnovo della concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con la sopra citata determinazione n. 2040/2007 dal STB Po di Volano;

DATO ATTO:

-della pubblicazione della domanda sul B.U.R.E.R.T. n. 120 del 17/04/2019 e dell'assenza, nei 30 giorni successivi, di opposizioni o osservazioni, né di domande in concorrenza;

-della richiesta di pareri effettuata dal competente SAC, con prot. PG/2019/140251 del 11/09/2019 all'ARSTePC, Servizio Area Reno e Po di Volano, Sede di Ferrara, ai fini del rilascio del nulla osta idraulico e delle prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale, al Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna per l'espressione della valutazione di incidenza ambientale ai sensi della L.R. 7/2004 e della DGR 1191/2007, in quanto l'area richiesta ricade in zona ZPS IT4060017 ed al Comune di Argenta, a fini ambientali, urbanistici e paesaggistici;

PRESO ATTO:

-del nulla osta idraulico rilasciato dall'ARSTePC - Servizio Area Reno Volano - sede di Ferrara con determinazione n. 2758 del 01/10/2019, trasmessa con nota n. 49681 del 01/10/2019, protocollata con n. PG/2019/151802 del 02/10/2019, con il quale sono state indicate le prescrizioni, integralmente riportate nel disciplinare, cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

-dell'esito positivo della valutazione d'incidenza rilasciata dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna con nota n. 829567 del 07/11/2019, protocollata al n. PG/2019/172427 del 08/11/2019;

-del nulla osta ai fini ambientali, paesaggistici ed urbanistici espressi dal Comune di Argenta con nota n.28572 del 17/10/2019, protocollata in data 17/10/2019 con prot. n. PG/2019/160388;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ARSTePC;

RITENUTO:

-di fissare il canone dovuto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e s.m.i. e delle DGR 913/2009 e 469/2011, per l'occupazione con rampa carrabile unico accesso alla proprietà e manufatto per lo scarico in alveo fino a 315 mm di diametro è definito in € 209,75 per l'annualità 2019;

-di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 2040/2007 e versato in data 12/03/2007 dal concessionario e pari ad € 275,00;

VERIFICATO CHE:

-il concessionario è in regola con il pagamento dei canoni per l'uso dell'area fino alla data del 21/02/2020, ma che comunque è tenuto a versare le rivalutazioni annuali relative all'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI) accertati dall'ISTAT, giusto quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 2/2015 che ha disposto il pagamento dei canoni di concessione derivanti dall'uso del demanio idrico per anno solare ed entro il 31 marzo, nonché la loro rivalutazione annuale in base al sopra citato FOI e pari quindi ad un importo totale di € 2,06;

-stante quanto sopra esposto, il concessionario ha maturato un credito nei confronti dell'Amministrazione concedente di € 29,88, avendo già corrisposto il canone annuo fino al 21/02/2020, cui va però detratta la sopra citata somma di € 2,06 per i mancati pagamenti delle rivalutazioni ISTAT, per cui è autorizzato, per il solo anno 2020, a detrarre la somma risultante di € 27,80 dal canone annuo quando noto, giusto quanto previsto dalla citata L.R. 2/2015;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

-ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale e che fa parte del presente atto, in data 03/12/2019, registrato al protocollo PG/2019/186267 del 04/12/2019;

-ha versato alla Regione Emilia-Romagna:

a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00 in data 08/02/2019;

b) l'importo relativo all'annualità di canone di concessione 2019 pari a € 205,00 in data 08/02/2019;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di rinnovare, nel rispetto dei diritti di terzi, alla sig.ra Bruni Tiberia, C.F. BBRNTBR50H57A393S, residente in Via Parri 57 Argenta, FE, la concessione per occupazione di aree demaniali in sx idraulica del Po di Primaro ad uso manufatto per scarico e rampa carrabile in via Zenzalino 62, località San Nicolò, comune di Argenta, aree individuate al foglio 12 del Comune medesimo, particelle 117 (proprietà privata) e 19 (demanio idrico), così come riportato nell'allegata cartografia;

2. di assoggettare la concessione alle condizioni generali e prescrizioni tecniche di cui all'allegato Disciplinare di Concessione;

3. di fissare la scadenza della Concessione al 31/12/2024;

4. di stabilire nella misura di € 209,75 il canone per il 2019 a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2019 fino al 21/02/2020 è già stata versata e di disporre inoltre che il canone, per le annualità successive a quella in corso, vada versato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, come illustrato nell'allegato Disciplinare di Concessione;

5. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

6. di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 2040/2007 e versato in data 12/03/2007 dal concessionario e pari ad € 275,00. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;

7. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

8. di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

9. di dare atto inoltre che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico del competente SAC ARPAE;

10. di dare atto che la responsabile del procedimento è la dr.ssa Marina Mengoli;

11. di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché del D. Lgs. n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

12. di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), D.lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di

impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

13. di precisare inoltre:

- che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

- che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

- che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;

14. di notificare il presente atto via raccomandata A/R al concessionario Sig.ra Bruni Tiberia.

La Responsabile del Servizio
Dr.ssa Marina Mengoli
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, a favore di Bruni Tiberia, C.F. BBRNTBR50H57A393S, residente in Via Parri 57 Argenta, FE. (Pratica SISTEB n. FEPPT0417/19RN01)

Articolo 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico in sponda sx del corso d'acqua Po di Primaro ad uso rampa carrabile come unico accesso alla proprietà e manufatto di scarico in alveo del diametro di mm 150, sita nel comune di Argenta (FE), in via Zenzalino 62, località san Nicolò.

L'area demaniale oggetto della concessione è individuata al fg 12 mappali 117 (proprietà privata) e 19 (demanio idrico) del Comune di Argenta, come da allegata cartografia.

Articolo 2 DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data del 22/02/2019 con durata sino al 31/12/2024.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3 CANONE, CAUZIONE E SPESE

a) Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo. In caso di mancato pagamento si procederà all'attivazione delle procedure per il recupero del credito.

b) Il canone per l'anno 2019 è fissato in € 209,75.

c) L'importo del canone, ai sensi dell'Art.8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d) Il canone annuo andrà pagato sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" oppure tramite bonifico con IBAN: IT 42 C 07601 02400 001018766582, indicando il numero di pratica all'inizio della causale e trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati, in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.

e) L'importo del deposito cauzionale costituito in € 275,00, versato nell'ambito della concessione di cui alla determinazione 2040/2007, è mantenuto per la presente concessione. L'importo dovrà essere integrato in base agli eventuali adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

f) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4 OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

b. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FEPPT0417/19RN01;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

c. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

d. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi

operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

e. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

f. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

g. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

h. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

i. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

j. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

k. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

- i. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante sull'intero fronte arginale (stradale) in confine.
- ii. Dovrà essere mantenuta inalterata la possibilità di scolo delle acque pertanto, sia che esista il fosso di guardia o che vi sia solo un impluvio fra piano terreno e unghia arginale, si dovrà dare continuità al deflusso delle acque ponendo, in corrispondenza della linea del fosso o dell'impluvio, a quota idonea, un tombino sottopassante il corpo rampa. Il dimensionamento del diametro di tale tombino sarà in funzione del punto in cui il manufatto rampa intercetta la linea di scolo (minore all'inizio, maggiore alla fine) ed in ogni modo non dovrà mai essere inferiore a 25 cm.
- iii. Il concessionario è tenuto alla pulizia periodica del tombino, in modo che foglie, vegetazione, depositi di sedimenti o altro non ne ostruiscano la sezione e di conseguenza la capacità di scolo.
- iv. Ogni eventuale danno causato dal mancato rispetto delle presenti prescrizioni, arrecate anche a proprietà situate a monte o a valle della linea di scolo, sarà imputato al concessionario.
- v. E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00 metri in sinistra del manufatto di scarico.
- vi. La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.
- vii. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda a causa della presenza del manufatto, il concessionario dovrà provvedere immediatamente al ripristino della sponda, previa autorizzazione da parte dell'Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.
- viii. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'ARSTePC.
- ix. Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita (previa autorizzazione da parte dell'ARSTePC) la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.
- x. Il concessionario è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico, è in area golenale e che pertanto, per definizione, in tali zone vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

xi. L'A.R.S.T. e P.C. non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico del concessionario; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

xii. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T. e P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del concessionario e qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

xiii. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

xiv. L'A.R.S.T. e P.C. resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

xv. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Articolo 6 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

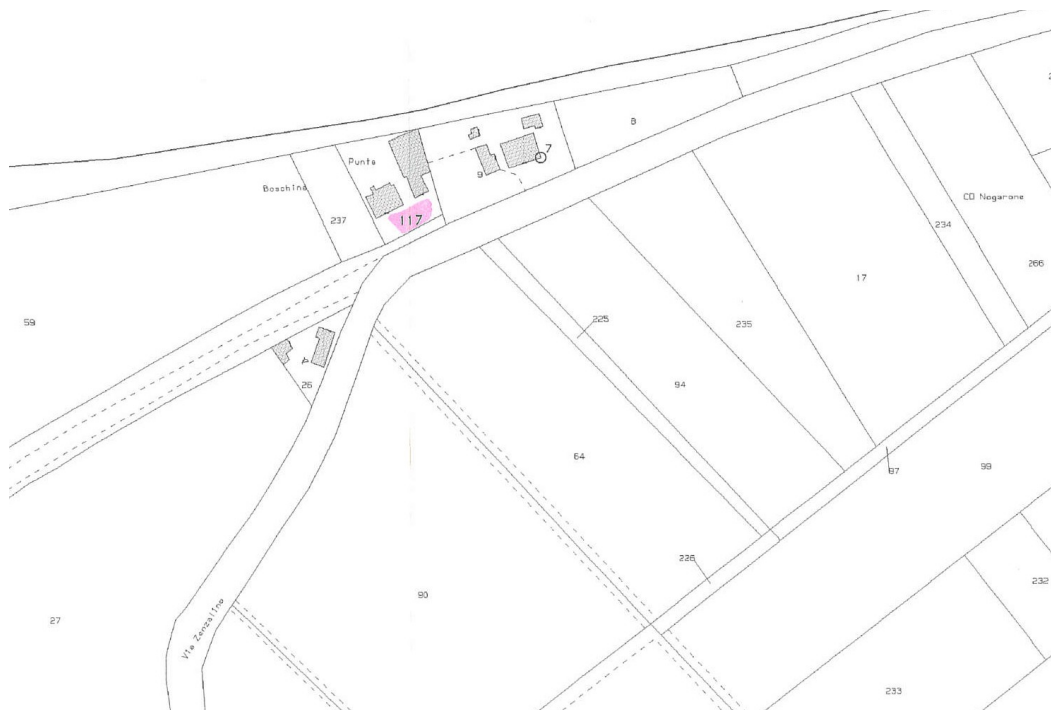
- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8 RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza,

comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Cartografia allegata



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.